

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere cointestataria, con pari facoltà di rimborso dei seguenti Buoni Fruttiferi Postali: - BPF sottoscritto in data 19/01/1990 per un importo di 500.000 (lire) recante num. xxx.168 serie "P" recante timbro interessi serie "Q"; - BPF sottoscritto in data 19/01/1990 per un importo di 500.000 (lire) recante num. xxx.169 serie "P" recante timbro interessi serie "Q"; - BPF sottoscritto in data 04/11/1995 per un importo di 500.000 (lire) recante num. xxx.299 serie "P" recante timbro interessi serie "R"; - BPF sottoscritto in data 07/12/1989 per un importo di 500.000 (lire) recante num. xxx.161 serie "P" recante timbro interessi serie "Q"; - BPF sottoscritto in data 07/12/1989 per un importo di 500.000 (lire) recante num. xxx.160 serie "P" recante timbro interessi serie "Q"; - che i suddetti buoni recano tutti sul retro un timbro apposto dall'impiegato postale che modifica unicamente i tassi dei primi 20 anni di possesso. Nessuna modifica correttiva è stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che vanno perciò pagati secondo la tabella originaria posta sul retro del titolo. In sede di rimborso invece i rendimenti sono stati calcolati secondo le percentuali previste per la serie del timbro fino al 30mo anno; - che dal momento che il 5° scaglione (dal 21mo al 30mo anno) di detenzione del titolo stampato sul retro non è stato né variato né annullato né modificato lo stesso deve ritenersi valido ed efficace.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo riscontrato dall'intermediario in modo ritenuto non



soddisfacente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per gli anni dal 21mo al 30mo, pari a L. 129.075 a bimestre, al netto della ritenuta fiscale.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 22/01/2020, in particolare ha affermato quanto segue: - il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per i buoni fruttiferi oggetto di contenzioso, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio; - il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; - in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20mo anno perché, per il periodo dal 21mo al 30mo anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e sui buoni, modificati sul punto da apposito timbro correttivo; - il timbro in questione, a prescindere dal punto esatto di apposizione, sostituirebbe in toto la stampigliatura originaria; - il timbro non presenterebbe l'indicazione dei rendimenti dal 21mo al 30mo anno perché non previsto dal DM citato; - la sentenza n. 3963/19 della Cassazione, SS.UU., sarebbe favorevole al resistente e negherebbe illegittimo affidamento per i buoni della serie "Q/P"; - non sono applicabili i principi di cui alla Cass. SS.UU n. 13979/07, perché riguardano fattispecie diverse; - l'istante avrebbe dovuto conoscere o informarsi circa il contenuto del DM 13/6/86, data anche la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; - le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Con le repliche, pervenute il 30/01/2020, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande, sottolineando come la non corretta incorporazione, da parte dell'intermediario, dei rendimenti previsti per la serie "Q" per gli ultimi 10 anni abbia ingenerato nel prenditore il legittimo affidamento nella liquidazione dei buoni secondo le cifre riportate sugli stessi in valore assoluto; ha altresì citato precedenti ABF a supporto delle proprie affermazioni, rilevando come la giurisprudenza richiamata dall'intermediario fosse riferibile a casi diversi da quello in contestazione.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Parte ricorrente afferma di essere cointestataria con pari facoltà di rimborso di 5 buoni fruttiferi postali, di cui 4 della serie "Q/P" e uno della serie "R", del valore di L. 500.000 cadauno, emessi tra il 1989 ed il 1995: buono serie "Q/P", n. xxx.160 lire 500.000 del 7/12/1989; buono serie "Q/P", n. xxx.161 lire 500.000 del 07/12/1989; buono serie "Q/P", n. xxx.168 lire 500.000 del 19/1/1990; buono serie "Q/P", n. xxx.169 lire 5.000.000 del 19/01/1990; buono serie "R", n. xxx.299 lire 500.000 del 4/11/1995.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF la clausola «con pari facoltà di rimborso» determina, in capo a ciascun cointestatario, un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/18; Collegio di Napoli, n. 15085/18; Collegio di Torino, n. 15682/17; Collegio di Bologna, n. 15553/17; Collegio di Bari, n. 21938/18, e più di recente Collegio di Torino, n. 1165/19).

Al riguardo, si riporta il principio di diritto stabilito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 22747/19): «Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso,



ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari».

I primi 4 buoni, emessi nel 1989 e nel 1990, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie da "P" a "Q/P" e dei tassi.

Il buono emesso nel 1995, originariamente della serie "P", riporta sul recto i timbri di una prima variazione della serie da "P" a "Q/P", nonché di una seconda variazione successiva da "Q/P" a "R"; risulta invece sul retro solo il timbro di variazione dei tassi relativi alla serie "R".

In nessuno dei due casi, come contestato dalla parte ricorrente, i timbri di correzione dei tassi contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno; per tale periodo in tutti i 5 buoni viene indicato un rendimento di L. 129.075 a bimestre, come da previsione originaria per la serie "P".

In proposito, si rammenta che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, in caso di buoni fruttiferi postali emessi successivamente al D.M. 13.06.1986, in caso di timbri modificativi dei rendimenti che non contengono specifiche indicazioni sui rendimenti relativi al periodo dal 21mo al 30mo anno, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo in questione.

Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga (ma non identica) domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando per il periodo dal 21mo al 30mo anno "i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo" (considerato che - come affermato, tra le altre, dalla decisione n. 4868/2017 del Collegio di Torino - «tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto»), fatta salva la ritenuta fiscale.

Il Collegio di Coordinamento ha quindi accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, riconoscendo l'applicazione dei rendimenti espressi "in valore assoluto sul retro del titolo" per gli anni dal 21mo al 30mo, ribadendo che: «assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale.».

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21mo al 30mo anno, merita di essere accolta, nei limiti della domanda (*ex multis*: Collegio di Torino, decisione n. 1195/19), fatta salva la ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA